



Protocollo
fra
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) dell'Emilia-Romagna
e
Ordine dei Giornalisti (OdG) dell'Emilia-Romagna,
Associazione Stampa dell'Emilia-Romagna (ASER),
Gruppo Uffici Stampa (GUS) dell'ASER

IN MATERIA DI UFFICI STAMPA negli Enti rappresentati dall'ANCI

Premessa

L'ANCI, a nome dei soggetti che tutela e rappresenta (Comuni, Unioni di Comuni, Associazioni di Comuni, Città Metropolitane e ogni ente di derivazione comunale), l'Ordine dei Giornalisti (OdG) dell'Emilia-Romagna, l'Associazione Stampa dell'Emilia-Romagna (ASER), sindacato unitario di categoria, e il Gruppo Uffici Stampa (GUS) dell'ASER (di seguito congiuntamente detti « le parti ») stipulano il seguente protocollo nel solco del pluriennale rapporto fra gli organismi nazionali delle parti, che si è concretizzato in vari protocolli – in particolare quelli ANCI-OdG del 2016 e ANCI-FNSI del 2017 – oltre che in diverse regioni tra le rispettive rappresentanze territoriali.

Art. 1

Costituzione dell'Ufficio Stampa

Le parti auspicano che ogni Comune o Unione o Associazione dotato di ufficio Stampa lo armonizzi con le norme e le procedure richiamate in questo protocollo, e ogni Comune ancora sprovvisto ne costituisca uno, anche in forma associata.

Art. 2

Composizione dell'Ufficio Stampa

Può far parte dell'Ufficio Stampa sia personale già dipendente dell'Ente sia esterno, purché iscritto all'Ordine dei Giornalisti (elenco “giornalisti professionisti” o elenco “pubblicisti”) al momento di ricevere l'incarico. L'iscrizione all'albo dei giornalisti non costituisce invece requisito obbligatorio per l'affidamento dell'incarico di portavoce degli organi di vertice dell'ente, in considerazione della finalità, individuata dalle legge, di gestione dei rapporti politico-istituzionali con gli organi di informazione e della conseguente necessaria sussistenza di uno stretto legame fiduciario sotteso a tale funzione.

Art. 3

Inquadramento contrattuale

In attesa della definizione della contrattazione collettiva, l'Ente può valutare l'applicazione del contratto collettivo di categoria dei giornalisti (Cnlg FIEG-FNSI) in alternativa a quello del comparto Regioni e Autonomie Locali/Funzioni Locali, fermo restando che la contribuzione previdenziale è comunque, per obbligo di legge, a favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI). In aggiunta al titolo di giornalista, può essere richiesta la laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) se ciò è previsto dalla categoria d'inquadramento del contratto di comparto, o per le funzioni di Capo Ufficio stampa.

Art. 4

Capo dell'Ufficio Stampa

In presenza di più giornalisti, l'Ente può valutare se istituire la figura del Capo Ufficio stampa, che coordina il lavoro in base alle direttive impartite dall'organo di vertice dell'Amministrazione.

Per l'affidamento di questo incarico, che rientra nella tipologia del lavoro subordinato, le parti concordano che non si possa ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "co.co.co.") né a prestazioni in regime libero-professionale.

Art. 5

Procedure di reclutamento del personale

Per reclutare i giornalisti da assegnare all'Ufficio stampa, si conviene sull'opportunità che gli enti locali adottino procedure uniformi redigendo i relativi bandi in conformità alle linee guida predisposte dalle parti.

Le parti auspicano inoltre che la Commissione giudicatrice sia integrata con almeno un giornalista professionista con minimo dieci anni di anzianità ordinistica, indicato congiuntamente da Ordine e sindacato regionali, in considerazione dell'elevato livello di capacità tecnico-professionale connesso allo svolgimento delle funzioni di Addetto stampa, e delle sue specificità.

Art. 6

Regime previdenziale

Con riferimento all'obbligo di versare i contributi all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) anche per chi svolge attività giornalistica nella pubblica amministrazione, le parti si impegnano a promuovere e favorire presso gli Enti oggetto di questo protocollo la corretta applicazione delle norme in materia.

I giornalisti occupati negli uffici stampa dei suddetti Enti, possono aderire al Fondo di pensione complementare dei Giornalisti Italiani, nei limiti e con le modalità previste per i pubblici dipendenti. Le amministrazioni degli Enti assolvono i relativi adempimenti periodici.

Art. 7

Assistenza Sanitaria Integrativa

Le parti auspicano che gli Enti forniscano supporto agli Addetti stampa i quali, assunti con contratto che non la prevede, aderiscano volontariamente alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT), senza oneri aggiuntivi per gli enti stessi.

Art. 8

Formazione

Le parti si impegnano a promuovere attività permanenti di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità informativa, anche valutando la possibilità di impiegare risorse del Fondo Sociale Europeo, nonché di altre risorse comunitarie per l'aggiornamento e l'inserimento lavorativo dei giornalisti negli uffici stampa. Le parti auspicano che gli Enti favoriscano i propri addetti stampa nell'assolvere l'obbligo di legge della Formazione Professionale Continua.

Art. 9

Durata

Il presente protocollo avrà la durata di tre anni dalla sottoscrizione.

Art. 10

Riferimenti normativi

Per quanto non esplicitato in questo protocollo, le parti fanno riferimento alle norme di settore e in particolare: l. 150/2000, Dlgs. 267/2000, DPR 422/2001, art.76 l. 388/2000, art. 38 l. 416/81, Dlgs. 252/2005, l. 124/2017.

Bologna, 12 marzo 2019

Michele De Pascale
Presidente ANCI ER

Giovanni Rossi
Presidente Odg regionale

Serena Bersani
Presidente ASER

Stefano Gruppuso
Presidente GJS-Aser